

**CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO
DELLA CONTINUITÀ DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
(ART. 2, LEGGE N. 319/1975, LEGGE N. 576/1980)**

Delibera del Comitato dei Delegati del 22 maggio 1976

«1) Si deve ritenere in possesso del requisito dell'esercizio professionale forense effettivo e continuo l'avvocato o procuratore, iscritto alla Cassa, nei cui confronti sia stato accertato o che abbia egli stesso dichiarato (ai fini dell'IRPEF) un reddito netto derivante dall'esercizio dell'attività professionale forense non inferiore ai 3 milioni annui, oppure abbia denunciato un volume di affari annuo (ai fini dell'IVA) non inferiore a lire 5 milioni. È ammessa la media fra i redditi accertati o dichiarati, oppure tra i volumi di affari denunciati, relativi a tre anni consecutivi.

2) L'avvocato o procuratore iscritto alla Cassa, il cui reddito netto professionale o il cui volume di affari non raggiunga i limiti indicati nell'articolo precedente, deve provare, ai fini dell'accertamento del requisito dell'esercizio professionale forense effettivo e continuo, la trattazione di almeno 20 nuovi procedimenti civili, amministrativi, penali, tributari o arbitrari ogni anno, mediante certificazione delle Cancellerie e delle Segreterie giudiziarie. Salvo il disposto del successivo art. 4, nei primi dieci anni di appartenenza agli Albi, nonché per l'avvocato o procuratore che abbia superato l'età di anni 60, purché sia iscritto negli Albi professionali da oltre 10 anni, è sufficiente la documentazione di almeno 10 nuovi procedimenti all'anno. È ammessa la media, nell'ambito di tre anni consecutivi, fra il numero dei procedimenti annualmente svolti.

3) Agli effetti della revisione da effettuarsi relativamente al periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1975, con riferimento alla continuità dell'esercizio della professione forense, è sufficiente la iscrizione nei ruoli

della R.M. di un reddito di categoria C/1 derivante dall'esercizio professionale, qualunque ne sia l'ammontare, mentre, dopo l'abolizione dell'imposta di R.M., è sufficiente la prova di un reddito netto qualsiasi, proveniente dall'esercizio professionale forense, accertato o dichiarato ai fini dell'IRPEF. In difetto del requisito previsto nel comma precedente, l'effettivo e continuo esercizio della professione forense può essere dimostrato mediante certificazioni delle competenti Cancellerie o Segreterie giudiziarie, comprovanti lo svolgimento, per ogni anno, di almeno dieci nuovi procedimenti civili, amministrativi, penali, tributari o arbitrari, o altrimenti il patrocinio di almeno 5 nuove cause, escluse quelle avanti il Conciliatore.

4) I nuovi iscritti alla Cassa sono esonerati, per il triennio iniziale di appartenenza agli Albi, dalla prova della continuità dell'esercizio della libera professione forense prevista negli articoli precedenti: tuttavia è sempre dovuta la prova di aver iniziato l'esercizio professionale.

5) Nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento, la Giunta esecutiva della Cassa, con giudizio discrezionale, valuterà la continuità e comunque il carattere prevalente dell'esercizio professionale, tenuto presente ogni elemento fornito dall'interessato e sentito il parere del Consiglio dell'Ordine competente. Analogo potere spetta alla Giunta nei casi comprovati di impossibilità di fornire le certificazioni previste dagli articoli precedenti.

6) Le disposizioni degli artt. 4 e 5 si applicano anche per la revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio della professione nel decennio 1966-1975».

Delibera del Comitato dei Delegati del 30 ottobre 1982

«1) Possiede il requisito dell'esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l'avvocato o procuratore che abbia dichiarato, o nei cui confronti sia stato accertato, un reddito netto derivante dall'esercizio dell'attività professionale forense, oppure un volume d'affari derivante dall'esercizio dell'attività professionale forense, rispettivamente ai fini dell'IRPEF ed ai fini dell'IVA, non inferiori ai seguenti livelli annui.

- per gli anni 1983/84: 4 volte il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 10 della Legge n. 576/80 ai fini dell'IRPEF o 6 volte lo stesso contributo ai fini dell'IVA;

- per il 1985/86: 5 volte il contributo soggettivo minimo ai fini dell'IRPEF o 7,5 volte lo stesso contributo ai fini dell'IVA;

- per il 1987: 6 volte il contributo soggettivo minimo ai fini dell'IRPEF o 9 volte lo stesso contributo ai fini dell'IVA.

È ammessa la media fra i redditi, oppure tra i volumi d'affari relativi a 3 anni consecutivi.

2) In via transitoria, per gli anni 1983 e 1984, l'avvocato o procuratore il cui reddito netto professionale o il cui volume d'affari non raggiunga i limiti indicati al precedente art. 1, ma raggiunga almeno la metà di essi, è ammesso a provare il carattere effettivo, continuo e prevalente dell'esercizio professionale con la dimostrazione della trattazione di almeno 20 nuovi procedimenti civili, amministrativi, penali, tributari o arbitrali ogni anno, mediante certificazione delle Cancellerie o delle Segreterie dei relativi Uffici.

È ammessa la media, nell'ambito di tre anni consecutivi, tra il numero dei procedimenti annualmente svolti.

3) I procuratori sono esonerati, per il triennio iniziale di appartenenza agli Albi, dalla prova della continuità e prevalenza dell'esercizio della libera attività forense; tuttavia essi devono sempre fornire la prova di aver denunciato, per ciascun anno, un volume d'affari, ai fini dell'IVA, di qualsiasi importo.

Nei successivi cinque anni di esercizio professionale e dopo il compimento del 60° anno di età, i limiti indicati nel punto primo sono ridotti alla metà per tutti gli iscritti alla Cassa.

Per il periodo transitorio di cui al punto II, nei suddetti casi è ridotto alla metà il numero di procedimenti annualmente svolti.

4) Nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento, la Giunta esecutiva può valutare, con giudizio discrezionale, la continuità e prevalenza dell'esercizio professionale, tenuto presente ogni elemento fornito dall'interessato o comunque acquisito e sentito il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Dovrà essere dato particolare rilievo a redditi e volumi di affari degli anni anteriori e posteriori a quello della malattia o dell'impedimento.

Per la maternità, la madre è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per due anni, compreso quello della nascita del figlio.

5) Fino al 1982 restano validi i criteri deliberati dal Comitato dei Delegati nella seduta del 22 maggio 1976».

Delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 1987

«1) Dal 1° gennaio 1988, fermi restando per i precedenti periodi i criteri già fissati in passato, possiede il requisito dell'esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l'avvocato o procuratore che abbia dichiarato e nei cui confronti sia stato

accertato un reddito netto oppure un volume d'affari derivanti dall'esercizio della attività professionale forense rispettivamente non inferiori a un livello annuo pari a sei volte il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 10 della legge 576/80 ai fini dell'IRPEF o a

nove volte lo stesso contributo ai fini dell'IVA.

È ammessa la media tra i redditi, oppure tra i volumi d'affari relativi a tre anni consecutivi.

2) I procuratori sono esonerati, per il triennio iniziale di appartenenza all'Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell'esercizio della libera attività forense; tuttavia essi debbono sempre fornire la prova di aver denunciato, per ciascun anno successivo al primo, un volume d'affari ai fini dell'IVA di qualsiasi importo. Nei successivi cinque anni di esercizio professionale e dopo il compimento del 60° anno di età i limiti indicati nel punto 1) sono ridotti alla metà per tutti i procuratori e gli avvocati iscritti alla Cassa. Per i

praticanti procuratori iscritti alla Cassa, non è richiesta alcuna prova dell'esercizio continuativo della professione.

3) Nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento, la Giunta Esecutiva può valutare, con giudizio discrezionale, la continuità e prevalenza dell'esercizio professionale, tenuto presente ogni elemento fornito dall'interessato o comunque acquisito e sentito il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Dovrà essere dato particolare rilievo a redditi e volumi di affari degli anni anteriori e posteriori a quelli della malattia o dell'impedimento. Per la maternità, la madre è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per due anni, compreso quello della nascita del figlio».

Delibera del Comitato dei Delegati del 17 luglio 1992

«1) Dal 1° gennaio 1993, fermi restando per i precedenti periodi i criteri già fissati in passato, possiede il requisito dell'esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l'avvocato o procuratore che abbia dichiarato o nei cui confronti sia stato accertato un reddito netto oppure un volume d'affari derivanti dall'esercizio della attività professionale forense rispettivamente non inferiori a un livello annuo pari a sei volte il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 10 legge 576/80 ai fini dell'IRPEF o a nove volte lo stesso contributo ai fini dell'IVA.

È ammessa la media fra i redditi, oppure tra i volumi di affari relativi a tre anni consecutivi.

2) I procuratori sono esonerati, per il triennio iniziale di appartenenza all'Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell'esercizio della libera attività forense; tuttavia essi debbono sempre fornire la prova di aver denunciato, per ciascun anno successivo al primo, un volume d'affari ai fini dell'IVA di qualsiasi importo.

Nei successivi cinque anni di esercizio professionale e dopo il compimento del 60° anno di età i limiti indicati nel punto 1 sono ridotti alla metà per tutti i procuratori e gli avvocati iscritti alla Cassa.

Per i praticanti procuratori iscritti alla Cassa non è richiesta alcuna prova dell'esercizio continuativo della professione.

3) Nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento, la Giunta Esecutiva può valutare, con giudizio discrezionale, la continuità e prevalenza dell'esercizio professionale, tenuto presente ogni elemento fornito dall'interessato o comunque acquisito e sentito il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Dovrà essere dato particolare rilievo ai redditi e volumi di affari degli anni anteriori e posteriori a quelli della malattia o dell'impedimento.

Per la maternità, la madre è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per due anni, compreso quello della nascita del figlio».

Delibera del Comitato dei Delegati del 30-31 maggio 1997

«1) Dal 1° gennaio 1998, fermi restando per i precedenti periodi i criteri già fissati in passato, possiede il requisito dell'esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l'avvocato o procuratore che abbia dichiarato o nei cui confronti sia stato accertato un reddito netto oppure un volume d'affari derivanti dall'esercizio della attività professionale forense rispettivamente non inferiori a un livello annuo pari a sei volte il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 10 legge 576/80 ai fini dell'IRPEF o a nove volte lo stesso contributo ai fini dell'IVA.

È ammessa la media fra i redditi, oppure tra i volumi d'affari relativi a tre anni consecutivi.

2) I procuratori sono esonerati, per il triennio iniziale di appartenenza all'Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell'esercizio della libera attività forense; tuttavia essi debbono sempre fornire la prova di aver denunciato, per ciascun anno successivo al primo, un volume d'affari ai fini dell'IVA di

qualsiasi importo.

Nei successivi cinque anni di esercizio professionale e dopo il compimento del 60° anno di età i limiti indicati nel punto 1 sono ridotti alla metà per tutti i procuratori e gli avvocati iscritti alla Cassa.

Per i praticanti procuratori iscritti alla Cassa non è richiesta alcuna prova dell'esercizio continuativo della professione.

3) Nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento, la Giunta esecutiva può valutare, con giudizio discrezionale, la continuità e prevalenza dell'esercizio professionale, tenuto presente ogni elemento fornito dall'interessato o comunque acquisito e sentito il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Dovrà essere dato particolare rilievo ai redditi e volumi di affari degli anni anteriori e posteriori a quelli di malattia o dell'impedimento.

Per la maternità, la madre é esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per due anni, compreso quello della nascita del figlio».

Delibera del Comitato dei Delegati del 25 ottobre 2002

- 1) Dal 1° gennaio 2003, fermi restando per i precedenti periodi i criteri già fissati in passato, possiede il requisito dell'esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l'avvocato che abbia dichiarato o nei cui confronti sia stato accertato un reddito netto oppure un volume d'affari derivanti dall'esercizio della attività professionale forense rispettivamente non inferiori a un livello annuo pari a sei volte il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 10 legge 576/80 ai fini dell'IRPEF o a nove volte lo stesso contributo ai fini dell'IVA.

E' ammessa la media fra i redditi, oppure tra i volumi di affari relativi a tre anni consecutivi.

- 2) Gli avvocati sono esonerati, per il triennio iniziale di appartenenza all'Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell'esercizio della libera attività forense; tuttavia essi debbono sempre fornire la prova di aver denunciato, per ciascun anno successivo al primo, un volume d'affari ai fini dell'IVA di qualsiasi importo.

Nei successivi cinque anni di esercizio professionale e dopo il compimento del 60° anno di età i limiti indicati nel punto 1 sono ridotti alla metà per tutti gli avvocati iscritti alla Cassa.

Per i praticanti avvocati iscritti alla Cassa non è richiesta alcuna prova dell'esercizio continuativo della professione.

- 3) Nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento, la Giunta Esecutiva può valutare, con giudizio discrezionale, la continuità e prevalenza dell'esercizio professionale, tenuto presente ogni elemento fornito dall'interessato o comunque

acquisito e sentito il parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza.

Dovrà essere dato particolare rilievo ai redditi e volumi di affari degli anni anteriori e posteriori a quelli della malattia o dell'impedimento.

Per la maternità, la madre è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per due anni, compreso quello della nascita del figlio.

Delibera del Comitato dei Delegati del 28 settembre 2007

- 1) Dal 1° gennaio 2008, fermi restando per i precedenti periodi i criteri già fissati in passato, possiede il requisito dell'esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l'avvocato che abbia dichiarato o nei cui confronti sia stato accertato un reddito netto oppure un volume di affari derivanti dall'esercizio dell'attività professionale forense, non inferiori ad un livello annuo rispettivamente pari a:

€ 8.000,00 di reddito professionale netto o € 12.000,00 di volume di affari per l'anno 2008;

€ 9.000,00 di reddito professionale netto o € 13.500,00 di volume di affari per l'anno 2009;

€ 10.000,00 di reddito professionale netto o € 15.000,00 di volume di affari per gli anni dal 2010 e successivi.

A partire dal 2011 compreso i livelli suindicati sono rivalutati annualmente secondo gli indici monetari pubblicati dall'Istat per le famiglie di impiegati e operai, arrotondando i relativi importi ai 100 euro più vicini.

E' ammessa la media fra i redditi oppure tra i volumi di affari relativi a tre anni consecutivi.

Gli avvocati sono esonerati, per il triennio iniziale di appartenenza all'Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell'esercizio della libera attività forense; tuttavia essi debbono sempre fornire la prova di aver

denunciato, per ciascun anno successivo al primo, un volume d'affari ai fini dell'IVA di qualsiasi importo.

Nei successivi cinque anni di esercizio professionale e dopo il compimento del 60° anno di età i limiti indicati nel punto 1) sono ridotti alla metà per tutti gli avvocati iscritti alla Cassa.

Per i praticanti avvocati iscritti alla Cassa non è richiesta alcuna prova dell'esercizio continuativo della professione.

- 2) Nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento, la Giunta Esecutiva può valutare, con giudizio discrezionale, la continuità e prevalenza dell'esercizio professionale, tenuto presente ogni elemento fornito dall'interessato o comunque acquisito e sentito il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Dovrà essere dato particolare rilievo ai redditi e volumi di affari degli anni anteriori e posteriori a quelli della malattia o dell'impedimento.

Per la maternità la madre è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per due anni, computando, se richiesto, anche l'anno antecedente alla nascita del figlio.

L'esonero suddetto spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di età, con decorrenza dall'anno dell'ingresso del minore nella famiglia.

Delibera del Comitato dei Delegati del 19 ottobre 2007

Oggetto: valutazione del reddito zero o negativo ai fini della media dei tre anni consecutivi ammessa per l'accertamento del requisito della continuità dell'esercizio professionale

OMISSIS

IL COMITATO DEI DELEGATI

OMISSIS

d e l i b e r a

- a) di interpretare autenticamente i criteri per l'accertamento della continuità dell'esercizio professionale nel senso di computare, in via automatica, ai fini della media triennale, gli anni per i quali risultino dichiarati importi pari a 0 o negativi, sia ai fini IRPEF che IVA, per tutti i casi per i quali non si è già proceduto al rimborso ex art. 22, legge 576/80;
- b) per quanto riguarda le pensioni già deliberate, l'eventuale riesame potrà essere effettuato solo a domanda degli interessati, ove non sia stato effettuato rimborso ex art. 22, legge 576/80.

NOTE

Art. 3: RDL n. 1578/33 “L’esercizio delle professioni di avvocato e procuratore è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

(Nota 1) E’ anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini Cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle provincie e dei comuni.

E’ infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

- a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
- b) gli avvocati e i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano le loro opere. Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo”.

(Nota 2) CRITERI PER LA PROVA DELL’ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE

Periodi	Criteri fiscali				Prova sostitutiva o integrativa con trattazione di affari giudiziari
1952-1965	Iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile categ. C1 di un reddito professionale tassabile di qualsiasi importo				4 nuove cause civili o penali
1966-1973					10 nuovi procedimenti civili, penali, amministrativi, tributari, arbitrari oppure patrocinio in 5 nuove cause escluse quelle davanti al Conciliatore
1974-1975	Reddito IRPEF di qualsiasi importo				20 nuovi procedimenti civili, amministrativi, penali, tributari o arbitrari.
1976-1982	REDDITO IRPEF NETTO		VOLUME DI AFFARI IVA		
	€	£	€	£	
	1.549,37	3.000.000	2.582,28	5.000.000	
1983	1.466,74	2.840.000	2.200,11	4.260.000	20 nuovi procedimenti, come sopra, purché sia stata raggiunta almeno la metà dei livelli fissati per i criteri fiscali.
1984	1.714,64	3.320.000	2.571,96	4.980.000	
1985	2.453,17	4.750.000	3.679,76	7.125.000	Dal 1985 in poi non è ammessa la prova integrativa con trattazione di affari giudiziari.
1986	2.711,40	5.250.000	4.067,10	7.875.000	
1987	3.532,57	6.840.000	5.298,85	10.260.000	
1988	3.749,48	7.260.000	5.624,22	10.890.000	
1989	3.935,40	7.620.000	5.903,10	11.430.000	
1990	4.130,62	7.998.000	6.195,93	11.997.000	
1991	4.400,21	8.520.000	6.600,32	12.780.000	
1992	4.679,10	9.060.000	7.018,65	13.590.000	
1993	4.988,97	9.660.000	7.483,46	14.490.000	
1994	5.267,86	10.200.000	7.901,79	15.300.000	
1995	5.484,77	10.620.000	8.227,16	15.930.000	
1996	5.701,68	11.040.000	8.552,53	16.560.000	
1997	6.042,55	11.700.000	9.063,82	17.550.000	
1998	6.290,45	12.180.000	9.435,67	18.270.000	
1999	6.383,41	12.360.000	9.575,11	18.540.000	
2000	6.507,36	12.600.000	9.761,04	18.900.000	
2001	6.600,32	12.780.000	9.900,48	19.170.000	
2002	6.780,00		10.170,00		
2003	6.960,00		10.440,00		
2004	7.140,00		10.710,00		
2005	7.320,00		10.980,00		
2006	7.470,00		11.205,00		
2007	7.590,00		11.385,00		
2008	8.000,00		12.000,00		
2009	9.000,00		13.500,00		
2010	10.000,00		15.000,00		

FACILITAZIONI per la prova dell'esercizio continuativo della professione svolto

Dal 1952 al 1975:

- per i primi 3 anni di iscrizione Cassa, coincidenti con iscrizione Albo, è sufficiente un reddito professionale tassabile o reddito IRPEF, oppure la certificazione delle Cancellerie Giudiziarie (o dichiarazione come di seguito indicata) attestante almeno una nuova causa iscritta nel R. G..

Dal 1976 al 1982:

- per i primi 3 anni di iscrizione Cassa, coincidenti con iscrizione Albo, è sufficiente un reddito professionale IRPEF o volume di affari IVA di qualsiasi importo, oppure certificato delle Cancellerie Giudiziarie (o dichiarazione come di seguito indicata) attestante almeno una nuova causa iscritta nel R. G.;
- per i sette anni successivi al triennio iniziale, sono sufficienti 10 nuovi procedimenti annualmente iscritti nel R. G.;
- dopo il compimento del 60° anno di età, sono sufficienti 10 nuovi procedimenti.

Prova alternativa al reddito

In base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 03.12.1999, i procedimenti trattati per ciascun anno possono essere autodichiarati. **La dichiarazione** sarà datata, sottoscritta e trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento e dovrà avere il seguente contenuto:

- A. deve essere certificato o dichiarato che gli uffici giudiziari non sono in grado di attestare lo svolgimento di attività processuale per gli anni per cui viene fatta la dichiarazione sostitutiva;
- B. per i procedimenti giudiziari civili, dovranno essere indicati: i nomi delle parti, il numero/anno di iscrizione del procedimento a ruolo o, in alternativa, gli estremi della notificazione introduttiva del giudizio in particolare con la indicazione della sua data;
- C. per i procedimenti penali, devono essere indicati: il nome dell'imputato, il numero di ruolo/anno del procedimento o, in alternativa, la data della prima udienza;
- D. dovrà anche essere esplicitamente attestata la conoscenza dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Sino al 1982, la prova per i primi sei anni di esercizio della professione di procuratore, può essere fornita anche mediante il **certificato del Consiglio dell'Ordine** in cui sia espressamente dichiarato che: *"il procuratore è stato iscritto nell'albo degli avvocati, avendo dimostrato, nei modi di legge, l'esercizio lodevole della professione per sei anni (dalal.....)"*.

Dal 1983 al 1987:

- per i primi 3 anni di iscrizione Cassa, coincidenti con iscrizione Albo, è sufficiente un reddito professionale IRPEF o volume di affari IVA di qualsiasi importo per ciascun anno del triennio;
- per i 5 anni successivi al triennio iniziale e dopo il compimento del 60° anno di età, i limiti di reddito indicati nei criteri fiscali (di cui alla nota 2) sono ridotti alla metà;

Dal 1988 in poi:

- per i primi 3 anni di iscrizione Cassa, coincidenti con iscrizione Albo, è sufficiente un reddito professionale IRPEF o volume d'affari IVA di qualsiasi importo per ciascun anno successivo al primo;
- per i 5 anni successivi al triennio iniziale e, dopo il compimento del 60° anno di età, i limiti di reddito professionale indicati nei criteri fiscali (di cui alla nota 2) sono ridotti alla metà.

E' ammessa la media tra redditi o volumi di affari prodotti ai fini IVA, relativi a tre anni consecutivi, e tra procedimenti trattati nell'ambito di tre anni consecutivi.

Per i praticanti con abilitazione al patrocinio iscritti alla Cassa, non è richiesta la prova della continuità dell'esercizio professionale essendo sufficiente, a tal fine, il certificato di abilitazione al patrocinio dinanzi alle Preture, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Per la maternità, la madre è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per due anni, compreso quello della nascita del figlio se avvenuta dopo il 1983;

Nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento, la Giunta Esecutiva può valutare, con giudizio discrezionale, la continuità e prevalenza dell'esercizio professionale, tenuto presente ogni elemento fornito dall'interessato o comunque acquisito e sentito il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.